

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

I.E.M.A. SRL

PARTE SPECIALE

REV 2.0

PUBBLICATO IL 10/06/2026



Sommario

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	3
1.1. Rapporti Con Paesi Esteri.....	4
1.2. Parte speciale Rapporti con società del gruppo.....	5
1.3. Integrazioni con “altri modelli organizzativi” previsti dagli standard ISO	6
1.4. Adozione dei Protocolli Generali.....	6
2. PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
3. PARTE SPECIALE REATI INFORMATICI.....	12
4. PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	14
5. PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI	16
6. PARTE SPECIALE REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Art.25 octies)	18
7. PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	20
8. PARTE SPECIALE REATI TRIBUTARI.....	22
9. PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	25
10. PARTE SPECIALE REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	27
11. PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI.....	30
12. PARTE SPECIALE IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI	33
13. PARTE SPECIALE REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	37
14. PARTE SPECIALE REATI DI CONTRABBANDO	40
15. PARTE SPECIALE REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	42

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

In questa parte speciale del Modello di Organizzazione e Controllo (MOG), adottato da I.E.M.A Srl vengono analizzate e descritte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, per le quali è stato determinato un rischio Alto o Medio di commissione, così come rilevato dalla mappatura dei rischi eseguita.

L'analisi delle fattispecie di reato realizzate sui processi, le aree e le Funzioni di I.E.M.A Srl, rappresenta il necessario e imprescindibile presupposto per la corretta identificazione delle possibili condotte devianti, che il presente Modello è diretto a prevenire e reprimere.

Ad ogni singolo processo mappato e per le relative attività sono stati rapportati i reati del decreto al fine di individuare il rischio residuo, così come riportato specificatamente nel documento "*Implementazione Gestione del rischio e Procedure*" allegato al presente documento (allegato A).

La gradualità della scala utilizzata è verificabile nel comparto del MOG denominato Mappatura dei rischi (con i relativi allegati).

La società è dotata di un'organizzazione gerarchica così come illustrato in allegato al presente documento (allegato B "organigramma aziendale"), con compiti assegnati al fine di consentire la chiara definizione:

delle attribuzioni di responsabilità;

dei contenuti delle singole posizioni;

delle linee di dipendenza e di rapporto.

La società, definendo compiti e responsabilità e adottando protocolli aziendali, intende:

identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;

responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:

- correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari;
- tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

Nel documento *Implementazione Gestione del rischio e Procedure*, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di condotta (protocolli e procedure), sono state disciplinate, le azioni degli apicali e dei sottoposti, al fine di prevenire la commissione delle tipologie di reato qui evidenziate.

Per impedire la commissione dei reati è necessario rispettare i protocolli adottati e garantire l'applicazione del principio della separazione delle funzioni.

Nel rispetto di tale principio:

a nessuno sono stati attribuiti poteri illimitati;

le mansioni e le responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'Ente;

Parte Speciale

per le singole funzioni i poteri autorizzativi sono coerenti con le responsabilità e le mansioni assegnate;

sono garantiti l'indipendenza e l'obiettività dei processi aziendali;

le operazioni di maggior rilievo, all'interno dei singoli processi, sono tracciabili e verificabili anche a posteriori in quanto sarà disponibile un adeguato supporto documentale.

Compiti specifici sono assegnati all'Organismo di Vigilanza (OdV) per l'efficienza e l'efficacia del MOG nonché per l'osservanza dei principi e dei protocolli in esso richiamati, quali ad esempio:

- il monitoraggio sull'effettiva attuazione e rispetto dei protocolli adottati per la prevenzione dei reati sensibili, anche attraverso le verifiche periodiche;
- la cura dell'attività di formazione periodica sulle attività sensibili della presente Parte Speciale, oltre che sui principi del D.Lgs. 231/01;
- disporre gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente;
- verbalizzare l'attività di controllo posta in essere nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nei protocolli adottati è stata prevista la comunicazione a tutte le aree che per l'espletamento di quanto sopra l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili richiamati nella Parte Speciale.

1.1. Rapporti Con Paesi Esteri

Nei rapporti con clienti e fornitori esteri I.E.M.A tiene conto delle normative vigenti nei paesi di destinazione e di provenienza dei beni e servizi.

La compliance di cui al Decreto 231 è considerata da I.E.M.A come una importante voce di costo per fare impresa ed è finalizzata ad intercettare i rischi di reato suscettibili di essere commessi in Italia o di ricadere nella giurisdizione italiana.

Ciò nonostante è stato eseguito un ulteriore step nel considerare i rapporti con paesi e/o con imprese estere, prevedendo che il Modello adottato dovrà necessariamente convivere e non confliggere con gli altri sistemi di conformità eventualmente previsti dalle leggi dei Paesi esteri. Pertanto, la società prevede un sistema di monitoraggio assolutamente integrato al sistema di Risk & Compliance già adottato, anche quando lavora con paesi con legislazioni simili o più avanzate.

La società si assicura, quindi, di osservare le norme dei paesi dei fornitori e dei clienti e di attenersi alle politiche di condotta etiche previste dalle società con le quali si intrattengono i rapporti commerciali. In ogni caso I.E.M.A comunica l'adozione del proprio codice Etico alle società estere.

1.2. Parte speciale Rapporti con società del gruppo

Nonostante non sia sufficiente l'appartenenza della società ad un gruppo, né un generico riferimento all'"interesse del gruppo" per poter affermare la responsabilità del medesimo, sia la giurisprudenza di legittimità che la dottrina più autorevole hanno evidenziato la necessità di arginare una indiscriminata diffusione ed estensione della responsabilità dell'ente.

Per poter ipotizzare la responsabilità in capo ad una o più consociate del gruppo, è richiesto che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità, non necessariamente di carattere patrimoniale, alla controllante o ad un'altra società del gruppo.

Tale interesse, tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, potendo consistere anche in un'utilità non necessariamente patrimoniale, deve essere dimostrato in concreto.

In altri termini, non può operare alcun automatismo della responsabilità dell'ente poiché non si può ipotizzare la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ad un'altra società finanche controllante, nei confronti della consociata.

Ciò nonostante, è opportuno l'adozione di procedure di monitoraggio per tutte le operazioni e per i contratti di servizio infragruppo.

Le operazioni infragruppo devono essere regolamentate con idonei accordi, il cui contenuto disciplini la modalità di conoscenza ed il rispetto del Modello di I.E.M.A prevedendo le relative sanzioni disciplinari.

Parimenti importante è la predisposizione di apposite regole all'interno di tutte le singole società del Gruppo, le quali siano idonee a garantire la trasparenza di tali attività e a definire i criteri minimi di condotta in compliance con la normativa.

Premesso ciò, la potenziale estensione di responsabilità ex D.Lgs 231/2001 all'interno del Gruppo è stata oggetto di attenta analisi per la redazione del presente Modello.

La conclusione a riguardo è di ritenere non particolarmente elevato il rischio di una estensione della responsabilità all'interno del Gruppo societario.

In relazione alla parte di processi infragruppo si è tenuto conto che I.E.M.A non esercita l'attività di direzione e coordinamento su alcuna delle società partecipate né su di essa viene esercitata la medesima da società che ne detengono quote partecipative.

Presso I.E.M.A si applicano i Codici di condotta, le policies ed i protocolli derivanti dall'adozione del modello e sono comunicate alle altre società del Gruppo. Le procedure previste saranno anche coordinate con quelle del Gruppo e sono vincolanti anche per i soggetti afferenti ad altre società del medesimo Gruppo, ove applicabili, nei termini e modi delineati dettagliatamente nel prosieguo.

Ciò nondimeno nel presente Modello sono indicati alcuni presidi specifici volti a mitigare ulteriormente la potenziale commissione di un reato all'interno del Gruppo.

1.3. Integrazioni con “altri modelli organizzativi” previsti dagli standard ISO

La presente parte speciale elaborata con i principi prima enunciati, prevede e consente di adottare e integrare il Modello 231 con l’implementazione di altri sistemi di gestione, quali quelli basati, ad esempio sugli Standard ISO.

Si è tenuto conto, infatti, anche della recente modifica disposta all’art. 2086 del codice civile e dell’art. 3 del D. Lgs. 14/2019 “codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” che prevedono un corretto “assetto organizzativo” da adottare in azienda. Il modello organizzativo, pertanto, può considerarsi efficace nell’implementare assetti adeguati e non finalizzato al solo monitoraggio, ad esempio del rischio di crisi, ma si riverbera su tutti gli altri aspetti della vita aziendale e, di conseguenza, su tutte le norme che regolano la vita dell’impresa.

Pertanto, il monitoraggio del rischio di crisi d’impresa, l’analisi prospettica delle dinamiche finanziarie, privacy, sicurezza sul lavoro, qualità etc. saranno gestiti, attingendo alla compliance dettata dal modello organizzativo della società che comporta la necessità di individuare un’unica base di dati cui attingere per qualsiasi successiva analisi.

Il novero dei reati di cui al catalogo del decreto legislativo 231/01 è allegato alla presente parte speciale (Allegato C).

1.4. Adozione dei Protocolli Generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello organizzativo, in coerenza con i valori e i principi etici della I.E.M.A Srl.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte

Il Codice Etico Aziendale e il Modello organizzativo in generale

I protocolli, le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Gli stessi hanno l’espreso obbligo di perseguire i principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici di seguito descritti:

Segregazione delle attività

Si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di

controllo dello stesso; (ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione)

Esistenza di procedure

devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. I protocolli e le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

Poteri autorizzativi e di firma

Si devono definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio.

Tracciabilità

Tracciabilità documentale delle attività svolte, degli accessi sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate.

Gestione delle segnalazioni

raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per soggetti interni e esterni all'ente.

Riporto all'OdV

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

Whistleblowing

Protocolli specifico per le segnalazioni per cui è richiesta la modalità di protezione del segnalante ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato." – Whistleblowing.

Adozione dei Protocolli di Governance

La Governance della I.E.M.A Srl alla adozione del codice etico e del presente modello organizzativo adotta i seguenti principi generali nella conduzione della propria attività aziendale:

Leadership e governance Mansioni e responsabilità

Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e rese note a tutta l'azienda; la catena gerarchica deve essere nota e rispettata.

Deleghe e procure

Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare, giuridicamente valide e formalmente accettate dall'interessato.

Standard di comportamento

Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati critici e, quando necessario, essere aggiornate nel tempo.

Codice etico

Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando necessario.

Comunicazione

Debbono essere previste modalità di comunicazione con il personale adeguate alle dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, riunioni periodiche, email, intranet, ...); tali modalità debbono essere rese operative in modo da essere riconosciute efficaci dallo stesso personale dell'impresa.

Formazione

La pianificazione dell'attività di formazione deve prevedere che tutto il personale dell'azienda venga formato sulle tematiche etiche e sui contenuti delle procedure aziendali; una specifica formazione deve essere riservata ai neoassunti.

Controllo

Per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, debbono essere sempre separate le responsabilità di chi agisce e quelle di chi controlla.

Le procedure debbono identificare chi è responsabile dei controlli necessari e come debbono essere documentati i controlli effettuati.

Le operazioni rilevanti debbono essere sempre verificabili e deve essere prevista attività di controllo (anche a campione) almeno sulle operazioni considerate critiche.

Reazione alle violazioni - Sistema sanzionatorio

Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.

Tale sistema sanzionatorio è applicabile anche a chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità di chi segnala condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.

Parte Speciale

Per violazioni commesse dall'Organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente.

Eventuali violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza costituiscono giusta causa per la revoca dell'incarico.

SEZIONI DELLA PARTE SPECIALE

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

PARTE SPECIALE: Reati contro la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE: Delitti informatici e trattamento illecito di dati
PARTE SPECIALE: Delitti contro la fede pubblica

PARTE SPECIALE: Reati societari

PARTE SPECIALE: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio

PARTE SPECIALE: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE: Reati Tributari

PARTE SPECIALE: Reati materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
PARTE SPECIALE: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE: Reati ambientali

PARTE SPECIALE: Impiego irregolare di lavoratori stranieri

PARTE SPECIALE: Reati di Contrabbando

2. PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa Parte Speciale ci si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione: *Art. 24 D.Lgs. 231/01. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)*

Art. 25 D.Lgs. 231/01. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Le sanzioni pecuniarie previste per l'Ente sono fino a 600 quote e quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In questo ambito i reati presupposto, di cui agli articoli del D.Lgs. 231/2001 summenzionati,

Parte Speciale

ritenuti significativi ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, sono i seguenti:

Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si concretizza qualora un soggetto, estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distragga, anche in parte, la somma ottenuta per la predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma non tutela il momento percettivo dell'erogazione pubblica, ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)

Il reato si realizza attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute. Una falsa attestazione può rappresentare la condotta del reato di indebita percezione qualora non sia ritenuta artificiosa. Oggetto della condotta sono esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura con l'inganno perpetrato da un soggetto con il quale induce la vittima a compiere un atto, positivo o negativo, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto ingiusto del soggetto agente o di altri. L'inganno deve essere ottenuto principalmente tramite artifici o raggiri. La condotta deve, però, causare anche l'errore il quale, a sua volta, deve dare origine a una disposizione patrimoniale. Nella disposizione in riferimento la vittima è lo Stato e/o altro Ente Pubblico e/o la Comunità Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia e la condotta è l'inganno, mentre l'evento è costituito dal danno patrimoniale. Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), è necessario che la condotta abbia determinato l'evento di danno. Una falsa attestazione può rappresentare la condotta del reato di truffa aggravata qualora sia ritenuta artificiosa, es. attestare con firma apocrifia qualcosa di non vero in modo tale da indurre in errore la vittima. Il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 10231 del 10/02/2006).

Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico. Nel contesto de quo riveste particolare rischio qualora il sistema alterato sia un sistema della Pubblica Amministrazione.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta di forme anticipate di corruzione. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale o, all'incaricato di pubblico servizio, una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

I.E.M.A pur non commercializzando direttamente con Enti Pubblici opera e si rapporta con gli stessi, pertanto, sono stati considerati a rischio i processi che interagiscono in input e/o in output con la Pubblica amministrazione, con i Pubblici Ufficiali nonché con gli incaricati di Pubblico Servizio.

Sono pertanto significativi di attenzione i processi e le aree interessate che intervengono in una richiesta di finanziamento pubblico, di sovvenzione con denaro pubblico.

I processi di I.E.M.A sono sensibili:

quando si incrociano nelle attività dei Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche nei momenti di controllo e/o ispezioni, ad esempio alle verifiche della Guardia di Finanza e/o della Agenzia delle Entrate, degli Uffici tributi degli enti Locali, alle ispezioni delle ASL, Inail, vigili del Fuoco;

quando per il completamento del processo, l'area o la funzione, richiedono autorizzazioni di qualsiasi natura rilasciati da Enti Pubblici, anche locali;

quando il processo è diretto all'ottenimento di un finanziamento o sovvenzione Pubblica, da intendersi come tale, ad esempio, l'accesso ad agevolazioni anche con Enti locali in merito ai contributi alla formazione dei dipendenti e/o al reclutamento di dipendenti o stagisti di segnalazione dell'Ente Provinciale autonomo;

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Area di Governance, per il rapporto diretto e indiretto che possono avere con Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, in merito a decisioni, autorizzazioni e controllo da eseguirsi sui processi sensibili su menzionati.

Area Amministrativa, per la gestione della documentazione contabile e di tesoreria direttamente o indirettamente interessata ai processi summenzionati e per i rapporti diretti in caso di ispezioni e verifiche da parte di Enti Pubblici.

Le altre aree e funzioni di I.E.M.A diventano sensibili allorché nell'esecuzione dei processi a loro riferibili debbano avere rapporti diretti e/o indiretti con Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico servizio.

Controllo e Procedure

Sono stati redatti specifici protocolli ispirati dai principi Etici di I.E.M.A, che disciplinano il comportamento delle funzioni aziendali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti. Le suddette procedure sono oggetto di divulgazione in azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

In questa Parte Speciale ci si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione: *Art. 24 D.Lgs. 231/01. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)*

Art. 25 D.Lgs. 231/01. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

3. PARTE SPECIALE REATI INFORMATICI

Vengono presi in esame i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. *Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]*

Le sanzioni pecuniarie previste in presenza di un danno di particolare gravità arrivano fino a 600 quote, quelle accessorie prevedono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riportano le singole fattispecie di reato che dall'esito della mappatura sono state considerate sensibili, ai fini della responsabilità amministrativa di I.E.M.A:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce due condotte: - l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto; - il mantenimento dell'accesso in esso contro la volontà del gestore.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in esame risulta configurato anche dalla

condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615quater)

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies)

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter, sanzionando la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

I.E.M.A opera nell'ambito della produzione delle macchine automatiche e utilizza i dati dei propri clienti anche attraverso software e programmi informatici appositamente realizzati.

Proprio questa particolare condizione rende sensibili i processi che vedono impegnati le funzioni di I.E.M.A nella gestione dei dati e delle risorse informatiche a cui ha accesso per la particolarità del proprio business.

Sono sensibili:

i processi e le funzioni che trattano dati dei clienti e che sviluppano i programmi e la relativa gestione dei dati sia per impedire l'accesso non autorizzato ai propri dipendenti ai dati informatici (se non per motivazioni legate all'attività) che il controllo per impedire l'accesso di terzi;

i processi di amministrazione e finanza di Marketing allorquando si possa attingere agli stessi dati per più clienti reperibili da sistemi informativi anche in presenza di autorizzazione di accesso al sistema; tutti i processi che non prevedano l'implementazione di un data leaks management;

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Area di Governance per le autorizzazioni concesse ai sottoposti per procedere nell'attività a rischio sui software e sui dati della clientela e/o per l'omesso controllo dell'attività dei sottoposti;

Area commerciale e produttiva allorquando gestisce i prodotti dei clienti con accesso ai sistemi informatici degli stessi, direttamente o indirettamente, o nel caso in cui gli apicali non verificano le attività dei sottoposti in questo ambito.

Sono sensibili tutte le altre aree se nelle attività assegnate, anche diverse dai processi summenzionati, hanno possibilità di gestire accessi a sistemi informatici riservati.

Controllo e Procedure

I processi sensibili ai reati informatici sono stati attenzionati con l'implementazione di specifiche procedure. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e delle procedure messe in atto per prevenirne le condotte a rischio. Le suddette procedure sono oggetto di divulgazione in azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato Protocolli.

4. PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La presente sezione esamina l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione del segno distintivo o del brevetto, nazionale o estero, fino alla commercializzazione.

Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 800 quote, quelle accessorie prevedono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riportano le singole fattispecie di reato che dall'esito della mappatura sono state considerate sensibili ai fini della responsabilità amministrativa di I.E.M.A.:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Le condotte punibili sono la contraffazione o alterazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, consiste nella

modificazione parziale di un marchio genuino. La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art.474 c.p.

La condotta descritta dalla norma dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarre profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517 ter c.p.)

La norma punisce le condotte di violazione e usurpazione dei titoli di proprietà industriale nelle attività di fabbricazione, utilizzazione industriale, importazione e commercializzazione di prodotti o servizi, sanzionando qualsiasi violazione, come definita dal punto di vista civilistico, che non rientri nelle condotte punibili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p. Si tratta dunque di una norma «di chiusura» che consente di punire tutte quelle violazioni dei diritti di proprietà industriale che sono considerate illecite in sede civile ma che prima della introduzione dell'art. 517 ter c.p. non trovavano adeguata tutela in sede penale.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

I.E.M.A per la propria attività utilizza prodotti industriali su disegno/brevetto dei clienti, che possono essere a rischio dei reati prima richiamati nella commercializzazione.

I.E.M.A potrebbe utilizzare inoltre software con diritti di proprietà appartenenti a terzi soggetti.

I.E.M.A dovrà garantire che i suddetti prodotti mantengano i marchi ed i propri segni distintivi senza che si confondano con quelli di I.E.M.A.

Pertanto, sono sensibili:

i processi di produzione e commercializzazione quando hanno ad oggetto anche prodotti industriali non realizzati da I.E.M.A; i processi di sviluppo dei prodotti di I.E.M.A se per realizzarli si utilizzano prodotti industriali di terzi soggetti; tutti i processi che prevedano l'utilizzo di prodotti di società terzi, quantunque partecipate, che successivamente dovranno essere consegnati ai clienti per sviluppo prodotto, commercializzazione, assistenza etc.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Area di Governance, per l'omesso controllo dell'attività dei sottoposti nella commercializzazione dei prodotti industriali di terze parti;

Area produzione e commercializzazione allorquando propone ai clienti prodotti industriali sviluppati da altre società.

Sono sensibili tutte le altre aree se nelle attività assegnate, anche diverse dai processi summenzionati, si utilizzano prodotti industriali di terze parti in concomitanza e/o per lo sviluppo dei prodotti di I.E.M.A.

Controllo e Procedure

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifiche procedure. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e delle procedure messe in atto per prevenirne le condotte a rischio. Le suddette procedure sono oggetto di divulgazione in azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato Protocolli.

5. PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

La presente sezione esamina “i reati societari” con le possibili ripercussioni nella cosiddetta responsabilità di risalita per la detenzione di quote societarie di altri enti.

Art 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 600 quote, mentre quelle accessorie prevedono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio, che derivano dall'esito della mappatura afferente i processi sotto evidenziati.

False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.)

I reati si configurano allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale quotazione della Società che espone i bilanci falsi. Infatti l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ.2, punita con pene più severe, è integrata solo qualora la Società che si rende responsabile delle false comunicazioni sociali emette strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, caso non rilevabile in I.E.M.A.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 cod. civ.)

Il reato è commesso dagli amministratori e si concretizza quando vengono ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o che per legge siano destinati a riserva. Il reato si realizza anche per la ripartizione delle riserve che non possono per legge essere distribuite. Si può estinguere il reato con la restituzione degli utili/o riserve illecitamente ripartite, ricostituendo le stesse prima dell'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dalla legge, si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di quote o azioni emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, ai sensi dell'art. 110 c.p., nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c. c.)

Il delitto è strutturato come una violazione di precetti, contemplati nella norma civilistica di riferimento e rivolti a taluni soggetti, dalla quale derivano "danni alla società o a terzi". È necessaria, dunque, per la configurabilità del delitto, l'esistenza di un danno alla società o ai terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Pertanto, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. (Ad esempio una fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento è nella lesione dell'immagine e della reputazione di un istituto bancario). L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5848 del 6 febbraio 2013).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c. c.)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati, solo la fattispecie del primo comma può costituire reato presupposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001: il soggetto che tenta di corrompere l'altrui esponente aziendale può, effettivamente, agire nell'interesse o a vantaggio della sua società.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Lo sviluppo e mantenimento della società è strettamente connessa, nella sostanza e nella forma, alla descrizione e comunicazione dei fatti gestionali che si concretizzano nella redazione del bilancio che riassume i dati da comunicare ai terzi.

Pertanto, sono sensibili:

i processi di Governance, di amministrazione e finanza della società, nonché le funzioni deputate al controllo;

Particolare rilevanza rischiosa assumono le funzioni acquisti e commercializzazione per i reati di corruzione tra privati.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance, Amministrazione e finanza, Acquisti, commerciale.

Sono sensibili tutte le altre aree se nelle attività assegnate, anche diverse dai processi summenzionati, qualora la loro attività produce/utilizza dati che determinano variazioni contabili e/o patrimoniali.

Controllo e Procedure

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifiche procedure. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e delle procedure messe in atto per prevenirne le condotte a rischio. Le suddette procedure sono oggetto di divulgazione in azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato Protocolli.

6. PARTE SPECIALE REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Art.25 octies)

La presente sezione esamina i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di illecita provenienza. *Art 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]*

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 1.000 quote, mentre quelle accessorie prevedono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si riportano le singole fattispecie di reato che dall'esito della mappatura sono stati considerati sensibili ai fini la responsabilità amministrativa di I.E.M.A:

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato è configurato laddove sia attuata una condotta da parte di chi - non avendo concorso nella realizzazione del reato presupposto - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è stata estesa anche ai reati contravvenzionali, infatti la condotta si estende ai fatti che riguardano denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato, sia delittuoso che contravvenzionale, non necessariamente dolosi che ne costituisce il presupposto. I reati tributario sono da considerarsi a pieno titolo reati presupposto del riciclaggio. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo e trasformazione degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

La condotta dell'ostacolare consiste in una qualsiasi attività diretta ad impedire l'identificazione del denaro, dei beni e delle altre utilità al fine di dissimularne la provenienza illecita. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Il reato si configura laddove sia posta in essere una condotta da parte di chi, fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. sostituisce o trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da reati sia delittuosi che contravvenzionali, non necessariamente dolosi, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

È necessario che sia ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità, non essendo sufficiente un ostacolo soltanto potenziale. La norma dispone inoltre che "non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Come per il delitto di riciclaggio e ricettazione, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (comprensivi anche di aziende, titoli, diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato che ne costituisce il presupposto.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

I reati di questa sezione della parte speciale si caratterizzano per la realizzazione di un reato commesso in precedenza che rappresenta il reato presupposto dei reati in argomento. Tra i reati presupposto sono compresi anche quelli societari e di natura fiscale, ai quali sono stati dedicati apposite sezioni in questa parte speciale. Proprio la realizzazione dei reati in materia societari e fiscali aumenta il rischio per l'ente nella realizzazione di questi reati.

I.E.M.A dovrà, pertanto, garantire il costante monitoraggio dei processi a rischio compresi quelli già descritti per i reati presupposti del riciclaggio.

Pertanto, sono sensibili:

i processi descritti nella parte speciale “reati societari”; i processi descritti nella successiva parte speciale “reati fiscali”; i processi di gestione delle risorse finanziarie; i processi che realizzano gli acquisti di beni e servizi;

i processi decisionali della Governance sull’utilizzo strategico delle risorse finanziarie.

Le aree sensibili individuabili anche dall’organigramma allegato al MOG sono:

Governance per l’omesso controllo delle attività gestionali e decisionali del CDA e per l’impiego delle risorse finanziarie di I.E.M.A.

Amministrazione, Contabilità e Tesoreria per la registrazione della contabilità e dei pagamenti.

Tutte le Aree che utilizzano risorse finanziarie o le impiegano per acquisti di beni o servizi nonché quelle aree e funzione deputate al controllo.

Controllo e Procedure

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l’implementazione di specifiche procedure. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e delle procedure messe in atto per prevenirne le condotte a rischio. Le suddette procedure sono oggetto di divulgazione in azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato Protocolli.

7. PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La presente sezione esamina “i reati in materia di violazione del diritto d’autore”. *Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]*

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 500 quote, mentre quelle accessorie prevedono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio dall’esito della mappatura per i processi sotto evidenziati.

Art. 171 Legge sulla protezione del diritto d'autore

In relazione alla fattispecie in esame vengono considerate due condotte delittuose; chi mette a disposizione di terzi (pubblico in genere) un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, con qualsiasi connessione in un sistema di reti telematiche; chi con lo stessa condotta appena descritta mette a disposizione di terzi un'opera

dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

La disposizione in commento si compone di due norme: l'una, volta alla tutela del software in generale e l'altra, inserita dal D.Lgs. 169/99, tutela le banche dati. La disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente, a fine di lucro, duplica software o li importa, li distribuisce, li pone in vendita o, semplicemente li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale e/o loca programmi ottenuti in violazione delle disposizioni normative finalizzate al contrasto della c.d. pirateria. Tali condotte sono caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale e, sul piano soggettivo, richiedono il dolo specifico di profitto. Si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali. Il secondo comma della norma in esame tutela, invece, le banche dati, intese, secondo il disposto dell'art. 2 della stessa legge, come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

Le violazioni della proprietà intellettuale presa in esame sono molteplici, di seguito riepilogati: (i) abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; (ii) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; (iii) la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171 septies Legge sulla protezione del diritto d'autore

Chiunque, per trarne profitto, senza averne le autorizzazioni dell'autore, duplica programmi per elaboratore o sempre ai fini di trarne profitto importa, distribuisce, vende o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Si configura la condotta anche se si detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i programmi di cui sopra. È punita anche la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171 octies 1 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Si prende in esame la condotta di chiunque con fini scorretti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

L'attività di I.E.M.A sia nella fase di gestione della comunicazione commerciale dei propri clienti attraverso sistemi informatici, siti internet e altri mezzi di comunicazione, nonché l'utilizzo di software e banche dati per la gestione amministrativa finanziaria e anche produttiva della società, la pone in condizione di utilizzare programmi software e banche dati, pertanto, si potrebbero utilizzare opere, o parte di opere soggette a diritto d'autore (anche le musiche da inserire nei siti internet). In ultimo va considerata la possibilità, per quanto remota, tenuto conto delle competenze di alcuni dipendenti di I.E.M.A che essi possano decodificare, anche solo per uso privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. Pertanto, sono sensibili:

i processi di realizzazione delle comunicazioni; tutti i processi che possano attingere all'utilizzo di banche dati; i processi che prevedono l'impiego di software in genere; i processi di "realizzazione" dei prodotti per i clienti,

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Area di Governance per l'omesso controllo sui processi in precedenza descritti

Area commerciale e vendita

Area acquisti e produzione

In via residuale, Area di Contabilità e Tesoreria per l'utilizzo dei software.

Controllo e Procedure

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifiche procedure. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e delle procedure messe in atto per prevenirne le condotte a rischio. Le procedure in argomento sono divulgate all'interno dell'azienda e sono contenute nel comparto del MOG denominato Protocolli.

8. PARTE SPECIALE REATI TRIBUTARI

La presente sezione esamina i reati in materia tributaria. Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019 e smi 14/7/2020.

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 500 quote, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di

un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000, Art. 2, co. 1 e co. 2-bis)

La norma incriminatrice mira a punire il contribuente che indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (la dichiarazione di elementi passivi fittizi). "Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. 74/2000, Art. 3)

"Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, Art. 8) *Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo. È colpevole chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L'elemento soggettivo si traduce nel dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.*

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (D. Lgs. 74/2000, Art. 10)

La norma penale incrimina chiunque occulti o distrugga totalmente o parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nello scopo di consentire l'evasione a terzi, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (l'occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D. Lgs. 74/2000, Art. 11)

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000) - qualora si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva - si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo (In applicazione del principio, la Corte ha

individuato la competenza territoriale nel luogo in cui è avvenuta l'ultima vendita dei beni) (Cass. sentenza n. 19524 del 04/04/2013). Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta sui propri o sui beni altrui, essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore o il successivo pagamento dell'imposta.

Dichiarazione infedele (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (D. Lgs. 74/2000, Art. 4)

La condotta si realizza quando, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, si falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente.

Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (D. Lgs. 74/2000, Art. 5)

La condotta si realizza quando, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non si presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per la società.

Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (D. Lgs. 74/2000, 10-quater)

La condotta si realizza, mediante il supporto di documentazione falsa quando si prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per la società.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Risultano ad alto rischio tutte le aree amministrative, decisionali e di controllo della società.

I reati di natura tributaria sono spesso connessi ai reati di natura societaria. In materia fiscale va rilevata la possibilità che le decisioni intraprese in materia di fiscalità e le susseguenti azioni rivestono un rischio alto anche laddove non si realizzano i reati summenzionati, infatti, alcune condotte non regolari pur restando nell'ambito amministrativo possono essere prodromiche agli illeciti penali. **Pertanto, sono sensibili:**

i processi già indicati nel comparto dei reati societari; i processi di registrazione della contabilità; i processi di liquidazione delle imposte o prodromiche alla liquidazione realizzate dalla società; i processi di liquidazione delle imposte o prodromiche alla liquidazione esternalizzate ai professionisti; i processi di Governance per le decisioni in materia fiscale o tributaria o per l'omesso controllo della compliance della società alla normativa tributaria.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance per le decisioni in materia di fiscalità e per l'omesso controllo sui processi in precedenza descritti

Contabilità e Tesoreria per le registrazioni dei fatti gestionali

Consulenti esterni che interagiscono con la società in materia di fiscalità e controllo.

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

9. PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25 octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, art. 3,. Comma 1 lettera a))

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 800 quote, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta

Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata

Chi falsifica carte di credito

Chi cede carte di credito falsificate

Chi mette in circolazione carte di credito falsificate

Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021).

L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti. Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Risultano ad alto rischio tutte le aree amministrative finanziarie, decisionali e di controllo della società.

I reati di questa sezione sono spesso connessi all'attività finanziaria e degli acquisti.

Pertanto, sono sensibili: i processi degli acquisti; i processi di registrazione della contabilità; i processi di amministrazione e finanza; i processi di Governance per le decisioni in materia di pagamenti.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;

Contabilità e Tesoreria per le registrazioni dei fatti gestionali

Acquisti qualora operati direttamente su piattaforme informatiche e/o con utilizzo di carte di credito o altri strumenti diversi dal contante;

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

10. PARTE SPECIALE REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente sezione esamina i reati commessi in conseguenza delle violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

Art. 25 septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 1000 quote, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (Art. 590, comma 3 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale".

La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.

Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Parte Speciale

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

Una malattia certamente o probabilmente insanabile.

La perdita di un senso.

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

delle previsioni del decreto.

della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi. delle linee guida INAIL. delle Linee Guida Confindustria. dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Risultano ad alto rischio le aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;

Area risorse umana;

Area Acquisti;

Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

Tutti i processi coinvolti nei processi di gestione della sicurezza I processi inerenti le risorse umane i processi degli acquisti; i processi di registrazione della contabilità; i processi di amministrazione e finanza; i processi di Governance per le decisioni in materia di pagamenti.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Parte Speciale

Governance;

Contabilità e Tesoreria per le registrazioni dei fatti gestionali

Acquisti qualora operati direttamente su piattaforme informatiche e/o con utilizzo di carte di credito o altri strumenti diversi dal contante;

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

11. PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

La presente sezione esamina i reati commessi in conseguenza delle violazioni in materia di ambiente

Art. 25 undecies Reati ambientali [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 1000 quote, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli Art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 (di seguito, per brevità, "Art. 25-undecies"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art.25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto e il testo delle relative disposizioni

Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art.137 D. Lgs. n. 152/2006

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

Nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art.256 D. Lgs. n. 152/2006

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile

Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Parte Speciale

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;

Area Produzione e stoccaggio;

Area Acquisti;

Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

Tutti i processi coinvolti nei processi produttivi

I processi amministrativi per la parte della gestione delle formalità in tema ambientale i processi degli acquisti; i processi di amministrazione e finanza; i processi di Governance per le decisioni in materia di pagamenti.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;

Produzione e stoccaggio;

Amministrazione e Finanza;

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

12. PARTE SPECIALE IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Art. 25-duodecies del D.Lgs.n.231/01 (Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri)

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs.n.109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", che testualmente stabilisce: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'articolo 25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98)

L'Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre

Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa

Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione:

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 “

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D.Lgs.n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente.

all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1-ter,1-quater, 3-ter del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

1.bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1.ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1.quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

... omissis...

3-ter Se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019, e aggiornata per l'anno 2020 con decreto del ministero degli interni del 31 gennaio 2020 e anno 2021 con decreto del 26 gennaio

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 “Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ribadendo quanto stabilito dall’Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98” con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente” stabilisce con l’Art. 1 i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1.Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri

eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1971 per l'anno 2020 e con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

Aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;

Area Risorse Umana;

Area Produzione;

Area Acquisti;

Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

Tutti i processi coinvolti nei processi delle risorse Umane I processi amministrativi per la parte della gestione del personale i processi degli acquisti in particolare nella ricerca di manodopera esterna alla società; i processi di amministrazione e finanza;

i processi di Governance per le decisioni e controllo in materia di gestione del personale;

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;

Risorse Umane;

Amministrazione e Finanza;

Acquisti;

Controllo e Protocolli;

Parte Speciale

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

In ogni caso è fatto assoluto divieto di:

Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno

Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge

Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato

13. PARTE SPECIALE REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01 (Reati di razzismo e xenofobia)

Si definisce "razzismo", in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, mentre il termine "xenofobia" è un'esasperazione dell'etnocentrismo, cioè della propensione a ritenere che gli usi e i costumi della propria comunità (i cui membri possono anche appartenere a razze diverse) siano superiori a quelli di qualsiasi altra e si concreta in un atteggiamento di forte avversione verso i membri delle altre comunità.

L'art.5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- (giustizia e affari interni) sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) ha inserito nel D.Lgs.n.231/01 l'articolo 25-terdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati

Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'Art.25terdecies)

Il nuovo articolo 25-terdecies, inserito dall'articolo 5 della Legge 167/2017 all'interno del D.Lgs.n.231/2001 per disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», così recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dagli Artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018)

I nuovi articoli 604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, (che ha pure abrogato l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) recitano.

Art. 604-bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L 'Ar t . 604-ter (circostanza aggravante).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Aree, Funzioni e Processi a Rischio;
Aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;
Area Risorse Umane;
Area Acquisti;
Area Produzione;
Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

Tutti i processi coinvolti nell'assunzione e gestione del personale;
I processi amministrativi per la parte della gestione del personale
I processi degli acquisti;
I processi di Governance per le decisioni in materia di pagamenti.

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;
Risorse Umane
Acquisti;
Amministrazione e Finanza;

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

In ogni caso la società si impegna a rispettare le procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa.

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia evitando:

La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»

La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

14. PARTE SPECIALE REATI DI CONTRABBANDO

*Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001
(Contrabbando)*

La presente parte speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e specificatamente ai reati sui **diritti di confine (contemplati nell'Art.34 del "Testo unico doganale" decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai **diritti di confine**

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo **Art. 34" Diritti doganali e diritti di confine del "Testo unico doganale"** Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

▪ **I dazi di importazione** e quelli di esportazione

I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione

Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'**Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale"** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati

IL TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE (TULD)

con gli articoli sottoesposti vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art.283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art.284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art.285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

La mappatura dei rischi svolta ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Con l'Art.25-sexiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati per l'evasione dei diritti di confine.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle di enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;

Area Acquisti;

Area Produzione;

Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

Gestione fatturazione

Gestione amministrativa

Gestione di attività collegate ad import ed export

Gestione acquisti

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;

Acquisti;

Amministrazione e Finanza;

Controllo e
Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

In ogni caso la società si impegna a:

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile

Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

15. PARTE SPECIALE REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) Art. 25-duodevices Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [introdotti dal Legge 9 marzo 2022, n. 22]

La presente parte speciale si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

Le sanzioni pecuniarie previste arrivano fino a 1000 quote, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È stata prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

I.E.M.A. nonostante non operi in un settore direttamente interessato dalla riforma, ha posto l'attenzione in quanto nell'esecuzione della propria attività, si potranno riscontare potenziali rischi di incorrere nei nuovi delitti contro il patrimonio culturale.

Infatti, in astratto, si potrebbe scegliere di investire capitali in singole opere o collezioni d'arte e/o nell'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili di prestigio sottoposti a vincoli della sovrintendenza.

Non è da sottovalutare, inoltre, il rischio che nel svolgere la propria impresa in contesti ambientali di pregio, ad esempio in occasione di messa in atto di lavori di ristrutturazione o ampliamento dei propri impianti. Si pensi alle numerose aree sottoposte nel nostro Paese alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sulle quali insistono, storicamente, diverse attività economiche

Si evidenziano i reati a rischio dall'esito della mappatura per i processi sotto evidenziati art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali) art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali) art.518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) art.518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte) art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali) art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali) art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) art. 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) art. 518-terdecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Aree, Funzioni e Processi a Rischio

Aree di Governance per l'attività decisionale e di controllo;

Area Acquisti;

Area Produzione nel caso di impianti in zone protette e sottoposte a vincoli patrimoniali

Area amministrazione e finanza;

Pertanto, sono sensibili:

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

La gestione di impiantistica in zone protette da vincoli patrimoniali e paesaggistici;

La gestione di acquisti/ investimenti in opere d'arte;

Partecipazioni a mostre anche solo per scopi di rappresentanza;

Affitti di opere per esposizioni

Le aree sensibili individuabili anche dall'organigramma allegato al MOG sono:

Governance;

Acquisti;

Produzione;

Amministrazione e Finanza;

Controllo e Protocolli

I processi sensibili ai reati indicati in questo comparto della parte speciale sono stati disciplinati con l'implementazione di specifici protocolli. Tutte le Aree e le funzioni aziendali sono state informate della sensibilità dei processi summenzionati e dei protocolli messi in atto per prevenirne le condotte a rischio. I protocolli in argomento sono divulgati all'interno dell'azienda e sono contenuti nel comparto del MOG denominato PROTOCOLLI.

In ogni caso la società si impegna a:

Verificare l'ambiente in cui opera al fine di evidenziarne i vincoli paesaggistici o vincoli patrimoniali delle Belle arti etc.

Assicurarsi della provenienza delle opere eventualmente utilizzate per investimento e/o per esposizione di rappresentanza;

Quanto sopra si applica anche a beni immobili qualora sottoposti a vincoli paesaggistici o delle belle arti o storicamente vincolati o a manufatti particolari che potrebbero essere beni patrimoniali anche indirettamente (opere nuove, auto d'epoca etc.)

16. PARTE SPECIALE NORMATIVA ANTITRUST E TUTELA DELLA CONCORRENZA

Premessa

Il rispetto delle regole di concorrenza costituisce un valore fondamentale della cultura aziendale di I.E.M.A. Srl. La Società ritiene che un mercato corretto e competitivo sia presupposto imprescindibile per lo svolgimento di un'attività d'impresa sana e sostenibile, e che il rispetto

della normativa antitrust non rappresenti soltanto un obbligo di legge, ma un principio etico che permea l'intera organizzazione.

Le violazioni della normativa antitrust non costituiscono, allo stato attuale, reati presupposto ai sensi del catalogo di cui al D.Lgs. n. 231/2001. La presente sezione è nondimeno inserita nel Modello in quanto espressione dei valori fondamentali che ispirano la conduzione dell'impresa.

Quadro normativo di riferimento

- Art. 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287: divieto di intese restrittive della concorrenza nel mercato nazionale, inclusi accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati, limitazione della produzione e qualsiasi altra forma di coordinamento orizzontale o verticale tra imprese;
- Art. 3, L. 287/1990: divieto di abuso di posizione dominante;
- Art. 101 TFUE: divieto di accordi tra imprese che restringano o falsino la concorrenza nel mercato interno dell'Unione Europea;
- Art. 102 TFUE: divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante.

Rientrano tra le condotte vietate, a titolo esemplificativo: accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, ripartizione della clientela o dei mercati geografici, boicottaggi collettivi, scambi di informazioni commercialmente sensibili tra concorrenti, e - con specifico riferimento al mercato del lavoro - accordi tra imprese concorrenti volti a limitare la mobilità dei lavoratori (c.d. accordi no-poach o no-hire).

Principi di comportamento

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, promuovere, agevolare, attuare o tollerare, anche indirettamente o tramite terzi, condotte idonee a restringere o falsare la concorrenza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di concludere, aderire o partecipare, anche informalmente, ad accordi o pratiche concordate con imprese concorrenti o potenziali concorrenti aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza, ivi inclusi - a titolo non esaustivo - la fissazione di prezzi o condizioni di vendita, la ripartizione di mercati o clienti, lo scambio di informazioni commercialmente sensibili e qualsiasi limitazione alla mobilità dei lavoratori.

Chiunque riceva proposte o sollecitazioni in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all'OdV e al Responsabile della Compliance Antitrust ("RCA").

In caso di richieste, ispezioni, accertamenti o interlocuzioni con Autorità antitrust, i Destinatari devono informare tempestivamente il legale rappresentante, il RCA e i consulenti legali esterni della Società e attenersi alle istruzioni ricevute, garantendo collaborazione corretta e trasparente, preservando al contempo i diritti di difesa della Società, il legal privilege e il principio di non autoincriminazione.

È vietato ostacolare l'attività dell'Autorità, distruggere o alterare documenti, fornire informazioni consapevolmente inesatte o incomplete, coordinare versioni non veritiere dei fatti o porre in essere comportamenti volti a ritardare indebitamente l'attività istruttoria. In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di cooperare in modo pieno, tempestivo e trasparente con le Autorità competenti nel corso di ispezioni, richieste di informazioni, audizioni o altre attività istruttorie, fermo restando l'esercizio dei diritti previsti dalla legge.

Costituiscono violazioni rilevanti ai fini del sistema disciplinare, secondo la gravità della condotta e nel rispetto della normativa applicabile e dei contratti collettivi, anche:

- (a) la violazione delle regole aziendali in materia antitrust e concorrenza;
- (b) la partecipazione a intese o scambi informativi vietati con concorrenti, clienti, fornitori o terze part;
- (c) la conclusione, proposta o attuazione di accordi di no-poach, no-hire, no-solicitation, wage-fixing o altre limitazioni anticoncorrenziali della mobilità del personale;
- (d) la mancata escalation al RCA di contatti, richieste o clausole potenzialmente sensibili;
- (e) la condivisione non autorizzata di informazioni sensibili commerciali, strategiche o relative al personale;
- (f) la mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie in materia antitrust, ove prevista;
- (g) l'ostacolo alle attività di controllo, audit o verifica interna in materia antitrust.

Rinvio al Programma di Compliance Antitrust

Con riferimento agli aspetti procedurali, organizzativi e alle misure di prevenzione adottate, si rinvia al Programma di Compliance Antitrust predisposto dalla Società, che costituisce documento autonomo e complementare al presente Modello.